

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

RIFERIMENTI NORMATIVI:

- *Paragrafo 7 lettera F della direttiva D.I.P.M.A. U.D.-001*
- *«Pari opportunità, tutela della famiglia e della genitorialità»
Linee Guida – ed. 2017 di S.M.D.*

COSA PREVEDE?

**TRASFERIMENTO
DELL'ISTANTE
«A DOMANDA»**

NEL COMUNE O LOCALITÀ VICINI
ALLA SEDE IN CUI PRESTA SERVIZIO
IL CONIUGE
O SOGGETTO UNITO CIVILMENTE
O CONVIVENTE DI FATTO


N.B.: SOLO SE COMPATIBILE con:

- le vacanze organiche, nel ruolo/categoria/specialità ed eventualmente qualifica, presso la sede di destinazione
- e le esigenze funzionali di F.A. e dei reparti interessati

CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE?

IL PERSONALE MILITARE DI F.A.

compresi i **Militari in Ferma Prefissata pluriennale** che hanno superato il corso per l'immissione in servizio permanente



- **coniugato**
- **unito civilmente**
- **convivente di fatto ai sensi della Legge n.76/2016**

CON ALTRO PERSONALE DELLE F.A.
O DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO
MILITARE E CIVILE

N.B.: NON possono presentare domanda:


- i VFP1
- gli Ufficiali delle Forze di Complemento

QUAL È LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO?

L'INTERESSATO deve redigere:

ISTANZA

secondo il fax-simile in **Annesso IV**
alla Direttiva D.I.P.M.A. U.D.-001



L'interessato presenta l'istanza e gli allegati
presso l'Ente/Reparto di appartenenza,
il quale provvederà a inoltrarli alla D.I.P.M.A.
(entro 5 gg. lavorativi)

Allegati:

- ✓ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE**, ai sensi della normativa vigente, attestante il rapporto in atto di coniugio/ unione civile/ convivenza di fatto ai sensi della Legge n.76/2016
- ✓ SE il coniuge/ soggetto unito civilmente/ convivente di fatto NON è un militare dell'A.M., anche la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO**, ai sensi della normativa vigente, da cui si evinca il rapporto di impiego o servizio del coniuge/soggetto unito civilmente/ convivente di fatto dell'istante con un'amministrazione appartenente alle F.A. o Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

QUALI SONO I TEMPI DI RISPOSTA?

Il provvedimento finale viene emesso dalla D.I.P.M.A.
entro 180 giorni dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza.

Il termine può essere **SOSPESO** per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni per l'acquisizione di informazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

COSA SUCCEDDE IN CASO DI **NON** ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA?

- La DIPMA può proporre l'**impiego di entrambe** i coniugi/ soggetti uniti civilmente/ conviventi di fatto **presso una SEDE TERZA** (ovvero diversa da quella in cui prestano servizio)
- L'Istanza può essere **RIPRESENTATA DOPO IL 1° SETTEMBRE** di ciascun anno solare (ovvero con la successiva programmazione annuale di impiego, poiché potrebbero mutare le situazioni organiche degli enti interessati)
- Dalla data della notifica del provvedimento, è ammesso **RICORSO:**
 - **GIURISDIZIONALE** al TAR competente entro 60 giorni
 - o, in alternativa, **RICORSO STRAORDINARIO** al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.